

STATUTO

EXSULTET - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALTAMURA BA VIA UGO FOSCOLO
2-B

Numero REA: BA - 473263

Codice fiscale: 06261590720

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 12388 DI RACCOLTA	
	STATUTO	
	"EXSULTET - Società Cooperativa Sociale"	
	TITOLO I	
	ARTICOLO 1 - Denominazione	
	E' costituita, ai sensi della legge n.381 del 1991, una	
	società cooperativa sociale denominata "EXSULTET - Società	
	Cooperativa Sociale".	
	ARTICOLO 2 - Sede	
	La Cooperativa ha sede in Altamura (BA).	
	L'Organo Amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede	
	nell'ambito del comune sopra indicato e di istituire o sop-	
	primere succursali, filiali, agenzie e rappresentanze, in	
	qualsiasi altro luogo, sia in Italia che all'estero.	
	Spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare il trasferi-	
	mento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato e	
	istituire o sopprimere ovunque sedi secondarie.	
	ARTICOLO 3 - Durata	
	La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera	
	dell'Assemblea nei modi di legge.	
	ARTICOLO 4 - Scopo e attività mutualistica	
	La cooperativa, conformemente all'articolo 1 lettera a)	
	della legge n.381 del 1991, si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	

	all'integra-	zione sociale dei cittadini attraverso la
	gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed	
	educativi.	
	La Cooperativa non ha fini di speculazione privata, è retta e	
	disciplinata secondo i principi della mutualità ed ha anche	
	per scopo, tramite l'esercizio in forma associata, quello di	
	procurare ai propri soci continuità di occupazione lavorativa	
	e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni eco-	
	nomiche, sociali, professionali.	
	A norma della legge n.142 del 2001 e successive modificazioni	
	ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successiva-	
	mente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in	
	qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente,	
	con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.	
	L'attività dei soci costituisce adempimento del contratto so-	
	ciale; essi pertanto hanno diritto, per i loro conferimenti	
	di lavoro, ad un compenso che deve essere proporzionale alla	
	quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto.	
	La società può avvalersi della collaborazione autonoma di la-	
	voratori non soci.	
	La Cooperativa potrà giovare delle disposizioni di legge	
	sull'occupazione giovanile e di qualunque altra legge stata-	
	le, regionale, provinciale, comunale e comunitaria in materia	
	di cooperazione.	

	La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei	
	confronti dei terzi.	
	ARTICOLO 5 - Oggetto	
	Considerato lo scopo mutualistico come sopra definito, in	
	conformità ai requisiti ed agli interessi dei soci, la so-	
	cietà ha per oggetto la realizzazione di servizi socialmente	
	utili secondo progetti specifici approvati dall'organo ammi-	
	nistrativo oppure che vengono assegnati alla Cooperativa,	
	per la loro realizzazione, da Enti Pubblici o Privati, da I-	
	stituzioni o da persone fisiche e giuridiche, mediante appo-	
	site convenzioni, appalti e contratti.	
	In maniera particolare la cooperativa potrà:	
	a) svolgere attività di servizio sociale e, nello specifico,	
	interventi di assistenza domiciliare ed ambulatoriale con	
	prestazioni e servizi socio-sanitari ed educativi per i mino-	
	ri, per gli adolescenti, per i giovani, per gli anziani, per	
	i diversamente abili, per i tossicodipendenti, per le persone	
	svantaggiate e per tutti coloro che per malattia o altre si-	
	tuazioni di disagio si trovino in qualunque stato di bisogno	
	o di emarginazione;	
	b) svolgere, per tutte le categorie di persone sopra citate,	
	attività di prevenzione, di diagnosi e riabilitazione, di as-	
	sistenza;	
	c) svolgere attività di assistenza per gli anziani e per qua-	
	lunque persona svantaggiata anche in caso di degenza presso	

	ospedali, case di cura, case di riposo, centri clinici ed al-	
	tre simili strutture;	
	d) realizzare servizi di accoglienza, di inserimento sociale	
	e di alfabetizzazione per immigrati ed extracomunitari;	
	e) svolgere attività di tutela igienica degli ambienti, di	
	servizio mensa, di lavanderia, di pulizia, di stireria, di	
	custodia e di vigilanza nei confronti dei propri assistiti;	
	f) istituire e gestire, anche per conto di Enti Pubblici e	
	Privati, asili nido, colonie estive e montane, attività lu-	
	dico-ricreative per i minori, per i portatori di handicap,	
	per gli anziani e per le persone svantaggiate;	
	g) organizzare, anche per conto di Enti Pubblici e Privati,	
	campi-scuola, campeggi, giardini e parchi-gioco, convegni,	
	meetings, anche in attuazione di disposizioni regionali;	
	h) istituire e gestire, in proprio nonché per conto di Enti	
	Pubblici e Privati, strutture sociali e impianti di pubblica	
	utilità, anche ricevendo contributi da Enti Pubblici e Privati;	
	i) approntare, anche per conto di Enti Pubblici e Privati,	
	statistiche, indagini, interviste, studi, convegni, mostre e	
	progetti finalizzati alla programmazione e attuazione dei	
	servizi sociali e sanitari su tutto il territorio sia nazio-	
	nale che estero;	
	j) organizzare e gestire, direttamente o per conto di Enti	
	Pubblici e Privati, attività di formazione professionale per	

	gli operatori dei servizi socio-sanitari ed educativi, per	
	disabili, per giovani e per altre persone svantaggiate, anche	
	in attuazione di leggi particolari;	
	k) istituire e coordinare, anche per conto proprio e per enti	
	Pubblici e Privati, presidi socio-sanitari, centri poliva-	
	lenti e di assistenza sociale, residenze sanitarie assisten-	
	ziali, centri riabilitativi, comunità alloggio, comunità edu-	
	cative, comunità terapeutiche ed altre strutture simili, an-	
	che in attuazione delle leggi regionali;	
	l) promuovere tutte le attività sociali, mutualistiche, assi-	
	stenziali, socio-sanitarie, ricreative, sportive e culturali	
	a favore dei soci e non soci e delle loro famiglie;	
	m) organizzare e curare varie attività e servizi nel settore	
	socio-sanitario, psicologico, educativo, ambientale ecc..	
	Per la creazione, l'organizzazione e la cura dei suddetti	
	servizi, la cooperativa potrà organizzarsi in impresa che	
	persegue solo ed esclusivamente scopi sociali ed educativi	
	attraverso l'utilizzo delle risorse materiali, fisiche e mo-	
	rali dei propri soci e/o terzi che, da utenti e da volontari,	
	partecipino nelle diverse forme alla gestione delle attività	
	indicate prima.	
	Le attività di cui al presente oggetto saranno svolte nel ri-	
	spetto delle vigenti norme in materia di esercizio di profes-	
	sioni riservate per le quali è prevista l'iscrizione in appo-	
	siti albi o elenchi.	

	Per raggiungere lo scopo sociale e le proprie finalità, la	
	cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa	
	o affine a quelle sopra elencate, e inoltre compiere tutti	
	gli atti e tutte le operazioni contrattuali di natura immobi-	
	liare, industriale o economica necessarie alla realizzazione	
	degli scopi sociali o di quelli, direttamente o indirettamen-	
	te, attinenti ad essi.	
	Tra l'altro potrà:	
	1. aderire o partecipare ad enti ed organismi economici, con-	
	sortili e fideiussori che mirano a sviluppare il movimento	
	cooperativo e ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti	
	ed il credito, sia nazionali che internazionali;	
	2. avere presenze o partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in	
	imprese o in cooperative o in società da queste controllate,	
	soprattutto se svolgono attività analoghe e sussidiarie	
	all'attività sociale;	
	3. accettare donazioni, contributi e finanziamenti da Enti	
	Pubblici, da privati, da enti locali, da enti territoriali,	
	da associazioni, ecc.;	
	4. istituire pratiche, a favore dei propri assistiti, per ri-	
	chiedere provvidenze di legge, contributi e finanziamenti an-	
	che in conto capitale e ad interesse agevolato presso Enti	
	Pubblici e Privati, enti locali e territoriali, ecc.;	
	5. sottoscrivere contratti e convenzioni con lo Stato, le Re-	
	gioni, le Province, i Comuni, le Asl e gli altri Enti Pubbli-	

	ci e Privati anche territoriali;	
	6. partecipare, nel rispetto delle leggi, a gare di appalto,	
	a trattative private, a licitazioni private, ad appalticon-	
	corsi e ad altre forme previste dalla legge.	
	La società non potrà esercitare attività finanziaria nei con-	
	fronti del pubblico. Tuttavia la cooperativa ha la facoltà di	
	raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e	
	dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimen-	
	to dell'oggetto sociale ed istituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonché adottare procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed even-	
	tuali norme modificative ed integrative.	
	La società potrà aderire ad un Gruppo Cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'articolo 2545 - septies del cod.civ..	
	ARTICOLO 6 - Mutualità prevalente	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	

	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 -	
	octies del Codice Civile.	
	ARTICOLO 7 - Normativa applicabile	
	Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal	
	presente statuto, le disposizioni previste dal Titolo VI del	
	codice civile e le disposizioni sulla società a responsabi-	
	lità limitata, in quanto compatibili e nei limiti di cui al-	
	l'art.2519 c.c., le leggi speciali in materia, con particola-	
	re riferimento alla Legge n.381 del 1991 ed alla legge n.142	
	del 2001 e successive modifiche ed integrazioni.	
	TITOLO II	
	ARTICOLO 8 - Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art. 2519	
	c.c.	
	Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono	
	persone fisiche.	
	Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci di-	

	viene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integra-	
	to nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la coo-	
	perativa si scioglie.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-	
	nenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori: possono essere tali tutte le persone fi-	
	siche aventi capacità di agire che esercitino attività atti-	
	nenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che per	
	la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializ-	
	zazione possono partecipare direttamente ai lavori della coo-	
	perativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo	
	sviluppo.	
	I soci, pertanto, devono essere in possesso dei seguenti re-	
	quisiti:	
	- devono possedere un'anzianità di lavoro o imprenditoriale	
	nei settori in cui opera la cooperativa di almeno	
	anni, ovvero	
	- devono avere un'esperienza in qualità di socio cooperatore	
	in cooperative con oggetto simile o affine di almeno	
	anni.	
	b) soci volontari; possono essere tali coloro che prestano la	
	loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di soli-	
	darietà ai sensi e per gli effetti della legge n.381/1991 e	
	che sono in possesso dei requisiti di cui alla precedente	
	lettera a).	

	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in nu-	
	mero strettamente necessario al buon funzionamento della Coo-	
	perativa.	
	Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le per-	
	sone giuridiche, ivi compresi gli enti morali e religiosi, i	
	cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della Cooperativa e che non siano soggette alla direzione o	
	al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi	
	siano in contrasto con quelli della Cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si	
	trovino per l'attività svolta in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa Sociale.	
	ARTICOLO 9 - Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527 del cod.civ., i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	comunque superare un terzo del numero totale dei soci coope-	
	ratori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi esclusiva-	
	mente lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui al	
	precedente articolo 8 che intendano completare la loro forma-	

	zione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nel-	
	la cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio nella categoria specia-	
	le, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamen-	
	to in funzione della natura e della durata del rapporto in-	
	staurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del	
	c.c.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'artoccolo 17	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo, l'eventua-	
	le risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre me-	
	si. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto so-	
	ciale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono causa di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate nell'articolo	
	18 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	

	compagine societaria;	
	c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	Verificatasi una causa di esclusione il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Assemblea	
	dei soci anche prima del termine fissato al momento della sua	
	ammissione.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	cooperatori ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto	
	periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti	
	di cui all'articolo 8 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Articolo 10 - Procedura di ammissione	
	Colui il quale intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;	

	b) precisazione della effettiva attività di lavoro e compe-	
	tenze professionali;	
	c) il numero delle quote del valore minimo di euro trecento	
	(Euro 300,00) cadauna che si propone di sottoscrivere il cui	
	complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare	
	il limite massimo fissato dall'art. 2525 del cod. civ.;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regola-	
	menti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi	
	Sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola compromissoria contenuta nel presente Statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed f) relati-	
	vi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-	
	tenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di am-	
	missione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta	
	dalla cooperativa.	

	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annota-	
	ta sul libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 12	
	del presente statuto.	
	Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli	
	interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della	
	domanda.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, colui il quale l'ha proposta può entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'i-	
	stanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamen-	
	te convocata, delibera su tale argomento in occasione della	
	sua prima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione di nuovi soci.	
	ARTICOLO 11 - Diritti dei soci	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge.	
	In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il dirit-	
	to agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di con-	
	trollo dell'attività degli amministratori in conformità a	
	quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.	
	Il socio non amministratore, pertanto, ha diritto di avere	
	dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari	

	sociali e di consultare, anche tramite professionisti di pro-	
	pria fiducia i libri sociali ed i documenti relativi all'am-	
	ministrazione.	
	ARTICOLO 12 - Obblighi dei soci	
	Tutti i soci devono versare:	
	- l'importo della quota sottoscritta;	
	- il sovrapprezzo;	
	- la tassa di ammissione, se, e nella misura stabilita dal-	
	l'Assemblea dei soci.	
	I soci, sotto pena dell'esclusione, hanno l'obbligo di in-	
	staurare rapporti mutualistici con la cooperativa in confor-	
	mità ai regolamenti approvati, e sono altresì tenuti a pre-	
	stare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa secondo le	
	esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento a-	
	ziendale.	
	I soci sono inoltre tenuti alla osservanza del presente sta-	
	tuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli	
	organi della cooperativa.	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative, associarsi a società, che perseguono iden-	
	tici scopi sociali o che comunque esplicano attività con	
	corrente, salvo esplicita autorizzazione dell'organo ammini-	
	strativo.	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza	

	con la cooperativa, nonchè svolgere attività concorrenti in	
	proprio, salvo esplicita autorizzazione dell'organo ammini-	
	strativo.	
	I soci cooperatori della Cooperativa:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la cooperativa stessa.	
	Per quanto concerne i soci volontari, l'obbligo di prestare	
	la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponi-	
	bilità data alla Cooperativa Sociale ed agli impegni assunti	
	nei confronti della medesima.	
	ARTICOLO 13 - Trattamento dei soci cooperatori	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, gli amministratori devono rispettare il principio del-	
	la parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione	

	della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici la	
	parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ri-	
	partizione dei ristorni.	
	Le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualisti-	
	ca tra cooperativa e soci saranno disciplinate in un apposito	
	regolamento predisposto dall'organo amministrativo e che	
	dovrà essere approvato dall'Assemblea della società ai sensi	
	e per gli effetti di cui all'ultimo comma seconda parte del-	
	l'articolo 2521 c.c..	
	ARTICOLO 14 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori	
	Le quote detenute dai soci non possono essere cedute nè esse-	
	re sottoposte a pegno o a vincoli, senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e	
	con le modalità previste nel medesimo articolo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta	

	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione con le modalità di cui al successivo articolo 40	
	del presente statuto.	
	ARTICOLO 15 - Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.	
	59.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere oggetto de-	
	naro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote	
	del valore di Euro trecento (Euro 300,00) ciascuna.	
	Salvo che sia diversamente disposto dall' Assemblea dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire titoli, gli Amministrato-	
	ri provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda tra-	
	sferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il	
	proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi	
	entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne.	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata dall'Assemblea dei soci che deve stabilire:	

	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci ordinari.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche non soci cooperato-	
	ri, spetta un voto nell'assemblea dei soci.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in base al rapporto	
	tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	L'Assemblea dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione	
	dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'articolo 17 del presente	

	statuto, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qua-	
	lora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dalla Assemblea in sede di emissione delle quote a	
	norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO III	
	ARTICOLO 16 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per	
	causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.	
	ARTICOLO 17 - Recesso	
	I soci, possono recedere dalla società nei casi previsti dal	
	presente statuto, dalla legge sulle società cooperative e	
	dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto	
	compatibili.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di so-	
	cietà o altro ente;	
	d - la cessazione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro	
	- subordinato o autonomo o di altra natura.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di	

	lettera raccomandata.	
	Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso en-	
	tro sessanta giorni dal suo ricevimento.	
	Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori	
	danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministra-	
	tori devono darne comunicazione al socio il quale, entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può pro-	
	porre opposizione con le modalità di cui al successivo arti-	
	colo 40 del presente statuto.	
	Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui so-	
	pra.	
	Il recesso ha effetto:	
	- per quanto riguarda il rapporto sociale, con la comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda ed an-	
	notazione sul libro soci;	
	- per quanto riguarda i rapporti mutualistici del socio rece-	
	duto con la società, con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima	
	della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio succes-	
	sivo in caso contrario.	
	ARTICOLO 18 - Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea dei soci nei con-	
	fronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	

	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dai soci e/o dagli organi so-	
	ciali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accor-	
	dare al socio un termine non superiore a 60 giorni per ade-	
	guarsi;	
	c) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dov-	
	ute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa Sociale, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell' Organo amministrativo;	
	e) che nell' esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disci-	
	plinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;	
	g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal precedente articolo 12, senza la prevista	
	autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	h) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si	
	trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare	

	ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'Organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	i) che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la Cooperativa;	
	l) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell' art. 6 delle legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento;	
	m) che danneggi moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi o disordini fra i soci;	
	n) che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società Cooperativa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro e dei rapporti mutualistici.	
	Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione con le modalità di cui al successivo articolo 40 dello statuto sociale entro 60 giorni dalla comunicazione.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata	

	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	ARTICOLO 19 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione e al rimborso della quota da lui effettivamente	
	versata, nella misura e con le modalità previste nel succes-	
	sivo articolo 20.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	ARTICOLO 20 - Liquidazione della quota	
	I soci receduti od esclusi, e gli eredi del socio defunto	
	hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da	
	essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo	
	pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci, ove	
	versato e non capitalizzato, e decurtate le perdite imputabi-	
	li al capitale, in proporzione alle quote possedute. La li-	
	quidazione della quota avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto socia-	
	le, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale	
	credito liquido ed esigibile, deve essere effettuato entro	
	centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'eser-	
	cizio nel corso del quale si è verificata la causa di scio-	

	glimento del rapporto sociale.	
	Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferi-	
	mento del socio, e corrispondente alla frazione di quota as-	
	segnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ri-	
	storni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., il Consi-	
	glio di Amministrazione potrà deliberare una dilazione nel	
	pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque	
	anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli in-	
	teressi legali.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devo-	
	lute al fondo di riserva straordinaria.	
	ARTICOLO 21 - Responsabilità del socio uscente	
	e dei suoi eredi	
	Entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale il so-	
	cio che cessa di far parte della società risponde verso la	
	Società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inol-	
	tre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione del-	
	la quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo	
	stato di insolvenza della società.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	ARTICOLO 22 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	

	a) dal capitale sociale, variabile e formato:	
	- dai conferimenti dei soci cooperatori;	
	- dai conferimenti dei soci sovventori, costituenti il fondo	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale, e da ogni altro fondo od accantona-	
	mento costituito a copertura di particolari rischi od in pre-	
	visione di oneri futuri, o investimenti;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di	
	gestione di cui all'articolo 24;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprez-	
	zo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi	
	ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da even-	
	tuali accantonamenti di utili;	
	d) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	del valore delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	ARTICOLO 23 - Capitale sociale	
	Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore no-	
	minale pari ad euro trecento (Euro 300,00) cadauna.	
	Le quote sono indivisibili.	
	Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto	

	dalla legge.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante con-	
	ferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di	
	conferimento si applicano le disposizioni in materia previste	
	dal codice civile.	
	ARTICOLO 24 - Bilancio ed utili	
	L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1° gennaio al	
	31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profit-	
	ti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi	
	tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme	
	legali.	
	Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, nel redigere,	
	in occasione dell'approvazione del bilancio, le relazioni di	
	cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., devono indicare specifi-	
	camente i criteri seguiti nella gestione sociale per il con-	
	seguimento dello scopo mutualistico.	
	Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea deve essere con-	
	vocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società	
	sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società.	
	In sede di approvazione del bilancio sarà deliberata la di-	

	stribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e	
	costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme	
	eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento eco-	
	nomico.	
	Nel caso di residui passivi deve essere deliberata la moda-	
	lità di copertura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati:	
	a) non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva	
	legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia	
	durante la vita della società che all'atto del suo sciogli-	
	mento;	
	b) il tre per cento (3%) alla costituzione e all'incremento	
	del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Quanto residua potrà essere destinato, nella misura che verrà	
	stabilita dall'Assemblea in sede di approvazione del bilan-	
	cio,	
	c) ai fini mutualistici;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse mas-	
	simo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	e) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, nel tassativo limite massimo della variazione del-	

	l'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per	
	le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'istituto Na-	
	zione di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a	
	quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati pro-	
	dotti;	
	f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	L'Assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla de-	
	stinazione di cui alle lettere c), d) e) ed f), che la tota-	
	lità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla let-	
	tera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla let-	
	tera a) o a quello previsto dalla lettera f).	
	ARTICOLO 25 - Ristorni	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli am-	
	ministratori, l'Assemblea può deliberare la ripartizione di	
	ristorni ai soci.	
	La disciplina applicabile ai ristorni è quella prevista	
	dall'art. 2545-sexies del cod.civ. e dall'art. 12 del DPR	
	601/73.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determina-	
	to dalla media ponderata delle percentuali relative alle pre-	
	stazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società,	
	nonchè alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.	

	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o rica-	
	vi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla	
	scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la	
	percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e	
	negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni o-	
	perate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ri-	
	storni l'organo amministrativo potrà deliberare (in caso di	
	ristorni positivi) in alternativa sempre nel rispetto del	
	mantenimento dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote	
	possedute.	
	TITOLO V	
	ARTICOLO 26 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo dei voti esprimibili in Assemblea sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo	
	collegiale.	
	Sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:	
	- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	- la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione,	

	ivi compreso il Presidente, nonchè la determinazione del loro	
	compenso;	
	- la nomina, ove esistente, dei componenti del Collegio Sin-	
	dacale e del Presidente del medesimo, nonchè la determinazio-	
	ne del loro compenso;	
	- le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;	
	- le decisioni relative ad operazioni che comportino una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	- lo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori e	
	la determinazione dei loro poteri;	
	- la deliberazione su ogni altra materia ad essa riservata	
	per legge o per disposizione del presente statuto.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea regolarmente prese in confor-	
	mità alla legge ed al presente statuto vincolano tutti i soci	
	anche se non intervenuti o dissenzienti.	
	ARTICOLO 27 - Convocazione e modalità di svolgimento	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante	
	avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indi-	
	cazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi)	
	dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del	
	luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che	
	non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la pri-	
	ma.	
	A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di	

	quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere invia-	
	to ai soci e agli altri aventi diritto (componenti dell'orga-	
	no amministrativo e di controllo) a mezzo lettera raccomanda-	
	ta con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e con-	
	trofirmato per ricevuta dal destinatario.	
	La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini so-	
	pradetti, anche con altri mezzi (telefax, E -mail) sempre che	
	sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o	
	per delega tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli ammi-	
	nistratori, i sindaci ed il revisore, se nominati, sono pre-	
	senti o informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà	
	darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte a-	
	gli amministratori, sindaci e revisore non presenti.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove	
	purchè nel territorio italiano.	
	L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risulta-	

	ti della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà	
	essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Verificandosi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta	
	nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza ed il	
	segretario, onde si possa procedere alla stesura ed alla sot-	
	toscrizione del relativo verbale.	
	ARTICOLO 28 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	L'Assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è	
	regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimi-	
	bili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta.	
	Per le modifiche dell'atto costitutivo, per la decisione di	
	compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-	
	zione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo	
	o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, per lo	
	scioglimento della cooperativa e per la nomina dei liquidato-	
	ri, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la	
	metà dei soci aventi diritto al voto.	

	ARTICOLO 29 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino	
	iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	
	possedute. Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con	
	le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 15.	
	Ogni socio, mediante delega scritta, può farsi rappresentare	
	sia da un socio che da un terzo, purchè non dipendente o fa-	
	cente parte dell'organo amministrativo o dell'organo di con-	
	trollo della società o di società da questa controllate. La	
	regolarità delle deleghe sarà verificata dal Presidente del-	
	l'Assemblea.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli	
	artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle	
	previste per l'Assemblea nelle S.r.l..	
	Per le votazioni si procederà col sistema della alzata di ma-	
	no ovvero per appello nominale.	
	ARTICOLO 30 - Verbalizzazione e presidenza dell'assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Ammi-	
	nistrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea	
	elegge il proprio Presidente tra gli intervenuti.	
	L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'Assemblea e dal segretario o dal Notaio quan-	

	do previsto obbligatoriamente.	
	ARTICOLO 31 - Forme di amministrazione	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione composto da tre a cinque membri, secondo il numero de-	
	terminato dall'Assemblea in sede di nomina.	
	I mandatari o i designati delle persone Giuridiche socie,	
	qualora la cooperativa sia composta da minimo nove soci, pos-	
	sono essere nominati amministratori. La maggioranza degli am-	
	ministratori deve essere comunque sempre costituita da soci	
	persone fisiche.	
	L'organo amministrativo dura in carica per tre esercizi ed è	
	rieleggibile.	
	Nel caso in cui siano stabiliti compensi all'organo ammini-	
	strativo, spetta all'Assemblea determinare i gettoni di pre-	
	senza dovuti per l'attività.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio Sindacale, ove esistente, determinare il compenso dov-	
	to a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere	
	specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore del-	
	la società.	
	ARTICOLO 32 - Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione, se ciò non è stato fatto in	
	sede di nomina assembleare, elegge nel suo seno il Presidente	
	ed il Vice Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	

	almeno una volta ogni novanta giorni, nonchè tutte le volte	
	nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non	
	meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo di telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica	
	da spedirsi almeno un giorno prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consi-	
	glio di Amministrazione, anche in difetto di formale convoca-	
	zione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti	
	i sindaci effettivi se nominati.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti	
	dall'art. 2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni in	
	tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato ese-	
	cutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i li-	
	miti della delega e dei poteri attribuiti.	

	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissio-	
	ne, recesso o esclusione dei soci.	
	Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministra-	
	zione e al Collegio Sindacale, se nominato, almeno ogni sei	
	mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua pre-	
	vedibile evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior rilie-	
	vo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di due ad un massimo di cinque membri.	
	I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere	
	revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio	
	di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	dei voti dei presenti e votanti.	
	ARTICOLO 33 - Poteri di gestione	
	L'organo amministrativo e' investito dei più ampi poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta	
	eccezione soltanto per quelle decisioni che per disposizioni	
	della legge o del presente statuto siano riservate all'Assem-	
	blea. L'organo amministrativo, inoltre, decide in merito al-	
	l'ammissione di nuovi soci nei limiti e con l'osservanza del-	
	l'art. 2528 c.c.; autorizza o nega il trasferimento delle	
	quote di partecipazione nei termini e con le modalità di cui	
	all'art. 2530 c.c.; ha i poteri concernenti il recesso dei	

	soci stabiliti dall'art. 2532 c.c..	
	ARTICOLO 34 - Sostituzione degli amministratori	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi di legge ai sensi dell'art.	
	2386 c.c..	
	ARTICOLO 35 - Rappresentanza della società	
	La rappresentanza della società spetta al Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati,	
	se nominati, nei limiti della delega.	
	Chi ha la rappresentanza è perciò autorizzato a riscuotere,	
	da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quie-	
	tanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione, può nominare procuratori speciali, anche tra gli	
	impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue mansioni spettano al Vice Presidente.	
	ARTICOLO 36 - Organi di controllo	
	La società può nominare il Collegio Sindacale o il revisore.	
	Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbli-	

	gatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante	
	la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi e-	
	letti dall'Assemblea tra i revisori contabili iscritti nel	
	Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Do-	
	vranno inoltre essere nominati dall'Assemblea due sindaci	
	supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato	
	dall'Assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il det-	
	tato legislativo.	
	I sindaci dureranno in carica tre esercizi e saranno rieleg-	
	gibili.	
	Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'Assem-	
	blea.	
	ARTICOLO 37 - Funzioni dell'organo di controllo	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita le funzioni pre-	
	viste dall'art. 2403 c.c..	
	ARTICOLO 38 - Controllo contabile	
	Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di	
	un revisore contabile o di una società di revisione, il Col-	
	legio Sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal	
	caso deve essere integralmente costituito da revisori conta-	
	bili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero del-	
	la Giustizia.	
	Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dai ca-	
	si di obbligatorietà dello stesso, la cooperativa nomini per	
	il controllo contabile un revisore, questi deve essere i-	

	scritto al registro dei revisori contabili istituito presso	
	il Ministero di Giustizia.	
	TITOLO VI	
	ARTICOLO 39 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della coopera-	
	tiva.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.	
	L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione,	
	dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente ma-	
	turati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza	
	al disposto dell'art. 2514 lettera d) del c.c..	
	Si applica l' art. 2545 terdecies c.c..	
	TITOLO VII	

	ARTICOLO 40 - Clausola compromissoria	
	Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle qua-	
	li la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico	
	ministero) che potesse sorgere tra la società ed i soci, am-	
	ministratori, liquidatori, in dipendenza dell'attività socia-	
	le e della interpretazione o esecuzione del presente statuto	
	e che possa formare oggetto di compromesso, sarà deferita al	
	giudizio di un arbitro amichevole compositore.	
	L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luo-	
	go in cui ha sede la società su richiesta della parte più di-	
	ligente.	
	L'Arbitro giudicherà inappellabilmente, secondo equità e sen-	
	za formalità di procedura.	
	Le modifiche della presente clausola devono essere approvate	
	con delibera assunta con maggioranza di almeno due terzi dei	
	soci, salvo il recesso dei soci assenti o dissenzienti, entro	
	i successivi novanta giorni.	
	F.to: Antonio Cofano - Antonio Angelastri - Pasqua Cappiello	
	- Daniela Dambrosio - Domenico Denora - Stefano Dininno - Lu-	
	cia Moramarco - Cecilia Palasciano - Chiara Petronella - Po-	
	polizio Giacinto - Stella Rosa - Notar Francesco Amendolare -	
	segue sigillo.	